

Regime forfettario: l'addebito del bollo rientra nella base imponibile

Con la risposta a interpello n. 428/2022, l'Agenzia delle Entrate ha affermato il principio secondo cui l'importo dell'imposta di **bollo** richiesta a **rimborso** dal contribuente che si avvale del regime forfettario di cui all'art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014 costituisce parte integrante del suo **compenso**; non rileva, a tal fine, il fatto che l'art. 22 del Dpr 642/72 disponga che le parti siano tenute in solido al versamento del tributo.

A norma dell'art. 6 della Tabella B allegata al Dpr 642/72 sono **esenti** in modo assoluto dall'imposta di bollo le fatture che riguardano operazioni soggette a Iva, a condizione che sia presente "l'indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto" (*cf.* art. 6 della Tabella B del Dpr 642/72).

In caso contrario, il tributo si applica in misura pari a **2 euro**, qualora il documento superi la somma di 77,47 euro (art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 642/72), fatte salve specifiche esenzioni.

I soggetti aderenti al regime **forfettario** non addebitano l'Iva in rivalsa e non esercitano il "diritto alla detrazione dell'imposta sul valore aggiunto assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti" ex art. 19 e seguenti del Dpr 633/72, pertanto le fatture da loro emesse dovranno essere assoggettate a imposta di **bollo** sin dal momento della formazione.

Nell'ipotesi in cui il documento sia emesso in formato elettronico, il soggetto forfettario dovrà valorizzare il campo "Bollo Virtuale", **indipendentemente** dalla decisione di richiederne il rimborso al cessionario/committente.

Qualora, invece, ciò avvenisse, tale **riaddebito** costituirebbe, come detto, **ricavo** o **compenso** per il cedente o prestatore. L'Amministrazione finanziaria sottolinea, infatti, come l'obbligo di apposizione del contrassegno sulle fatture o sulle ricevute sia a "carico del soggetto che consegna o spedisce il documento", dal momento che su tale tipologia di atti "l'imposta di bollo è dovuta **fin dall'origine**, vale a dire dal momento della loro formazione" (risposta a interpello 20 febbraio 2020 n. 67).

Considerato, quindi, che l'obbligo di corrispondere l'imposta grava, "in via principale", in capo al prestatore d'opera, la somma che questi richiede a titolo di rimborso del tributo "fa parte integrante del suo compenso", concorrendo, conseguentemente, "al calcolo volto alla determinazione forfetaria del reddito" (risposta a interpello n. 428/2022).

L'Agenzia delle Entrate aveva già assunto tale posizione in passato, benché con riferimento alla fruizione dei contributi a fondo perduto erogati nell'ambito dell'emergenza sanitaria.

Nella circolare n. 5/2021 si affermava, infatti, che le somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto del cliente, purché regolarmente documentate, non dovessero essere computate nel reddito; all'opposto, sarebbero state "considerate **rilevanti** ai fini del calcolo dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi (...), i **rimborsi spese** (viaggio, vitto alloggio, ecc.) addebitati in fattura al committente"; a tali ipotesi risultavano assimilate "anche le spese **addebitate** al cliente da parte dei professionisti per l'imposta di **bollo**" (circ. n. 5/2021, § 3.3).

L'orientamento dell'Amministrazione finanziaria trova peraltro riscontro anche nella citata procedura utilizzata per il versamento tramite i servizi dell'Agenzia delle Entrate.

Spetta, infatti, al soggetto che forma il documento (cedente o

prestatore) l'onere di **valorizzare** nel file XML il campo "**Bollo virtuale**" e di procedere, poi, al pagamento entro le scadenze prestabilite.

Posto che, come sottolineato, l'imposta di bollo sulle fatture è dovuta "**fin dall'origine**", il chiarimento contenuto nella risposta a interpello n. 428/2022, riferito ai contribuenti in regime forfetario, potrebbe trovare applicazione anche con riguardo ad altri soggetti. Il regime di franchigia comporta, infatti, esclusivamente un particolare metodo di calcolo del reddito, assoggettato a imposta sostitutiva, ma non contiene alcuna specifica deroga alle ordinarie disposizioni in tema di determinazione della **base imponibile** di cui all'art. 13 del Dpr 633/72, limitandosi a disporre che non venga esercitata la rivalsa ex art. 18 del Dpr 633/72 (art. 1 comma 58 della L. 190/2014).

Si pensi, a titolo esemplificativo, ai professionisti del **settore sanitario**, i quali emettono fatture **esenti** da **Iva** ai sensi dell'art. 10 comma 1 n. 18 del Dpr 633/72.

Posto che il documento riguarda corrispettivi non assoggettati a Iva, qualora il compenso superi l'ammontare di 77,47 euro, l'imposta di bollo si applicherà in misura pari a 2 euro.

Obbligato in via principale al pagamento del tributo è il prestatore; pertanto, l'eventuale riaddebito del costo della marca da bollo inserita nel documento (cartaceo, se emesso nei confronti di persona fisica, in considerazione del divieto di emissione di e-fattura), costituirebbe parte integrante dei corrispettivi dovuti, così incrementando la **base imponibile**.

A ben vedere, non potrebbe operare, nel caso di specie, l'**esclusione** da Iva applicabile al rimborso di spese anticipate in nome e per conto (art. 15 del Dpr 633/72); proprio in ragione del principio di solidarietà, non sarebbe, infatti, sostenibile la tesi secondo cui l'imposta di bollo

pagata dal cedente/prestatore sia a esclusivo carico del
cessionario/committente.

(MF/ms)